



Scudo Speciale Tutela Legale Condominio

Stampato con carta riciclata 100%.

INDICE

GLOSSARIO pag. 2 di 20

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE pag. 8 di 20

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE CONDOMINIO pag. 18 di 20

GLOSSARIO

Di seguito si riportano le definizioni dei termini assicurativi utilizzati nelle presenti Condizioni di Assicurazione.

I termini definiti al singolare avranno medesimo significato anche al plurale e viceversa ove il contesto lo richiada.

Arbitrato	procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.
Assicurato	soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Assicurazione	copertura offerta con il Contratto di Assicurazione.
Assicurazione Tutela Legale	forma di copertura con la quale l'Impresa si impegna a rimborsare all'Assicurato le spese necessarie per la tutela, giudiziale o stragiudiziale, dei diritti dell'Assicurato stesso nei confronti di un terzo.
Assistenza Giudiziale	attività di difesa di un Legale quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della controversia.
Assistenza Stragiudiziale	attività che viene svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.
Carenza	periodo di tempo che intercorre fra la data di efficacia della Polizza e l'inizio della Copertura Assicurativa, durante la quale la copertura per la prestazione indicata si intende inoperante.
Contraente	soggetto che stipula il Contratto di Assicurazione con l'Impresa e si obbliga a pagare il Premio.
Contratto di Assicurazione	accordo con il quale l'Impresa a fronte del pagamento di un Premio si impegna a tenere indenne l'Assicurato al verificarsi di fattispecie previste dalla Polizza.
Contributo Unificato	tassazione sulle spese degli atti giudiziari previsto dalla legge 23.12.1999, nr. 488 art. 9 – D.L. 11.03.2002 n. 28.

Copertura Assicurativa	la/e copertura/e assicurativa/e prevista/e dalle Condizioni di Assicurazione della Polizza in base alla quale l'Impresa si impegna a pagare l'Indennizzo all'Assicurato.
Costituzione di Parte Civile	soggetto che, all'interno del processo penale, esercita l'azione civile è denominato parte civile. L'azione civile è quella diretta a fare valere la pretesa civilistica al risarcimento del danno. Quindi, i Danni risarcibili sono sia quelli patrimoniali, che hanno un contenuto quantificabile in termini economici, che quelli non patrimoniali ovvero denominati Danni morali e derivanti dalle sofferenze patite in conseguenza della condotta illecita. L'atto che introduce l'azione civile nel processo penale è l'atto di costituzione di parte civile oppure l'atto di trasferimento in sede penale dell'azione civile, già promossa nella sua naturale sede.
Disdetta	atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, il Contratto di Assicurazione.
Impresa	CARGEAS Assicurazioni S.p.A.
Intermediario	la persona fisica o la società, iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa.
IVASS	organo preposto alla vigilanza sulle Assicurazioni private secondo quanto previsto dalle disposizioni normative o regolamentari tempo per tempo sopravvenute.
Legale	professionista abilitato ad esercitare la professione forense.
Massimale	somma massima liquidabile dall'Impresa a titolo di Indennizzo.
Mediazione	attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più

soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. Il tentativo di mediazione è obbligatorio cioè deve essere attivato prima dell'instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa.

Modulo di Polizza

documento sottoscritto dalle Parti che riporta i dati del Contraente, le coperture acquistate, il Premio pagato e la durata della Copertura Assicurativa che unitamente alle Condizioni di Assicurazioni, al DIP Danni, al DIP Aggiuntivo Danni costituisce il Contratto di Assicurazione.

Parti

il Contraente e CARGEAS Assicurazioni S.p.A.

Polizza (di Assicurazione)

documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Impresa, Contraente composto dal DIP Danni, DIP Aggiuntivo Danni, Condizioni di Assicurazione e Modulo di Polizza.

Premio

somma dovuta dal Contraente all'Impresa.

Procura alle Liti

è il mandato che la parte che sta in giudizio conferisce al difensore perché costui possa rappresentarla ed assisterla.

Recesso

scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale.

Responsabilità Contrattuale

è la responsabilità che presuppone l'adempimento di un'obbligazione assunta in un Contratto.

Rischio

possibilità che si verifichi un Sinistro / Caso Assicurativo.

Scadenza

data in cui cessano gli effetti della Polizza.

Sinistro / Caso Assicurativo

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Spese di Domiciliazione

spese dell'Avvocato che ha il domicilio nella circoscrizione del Tribunale competente per il giudizio qualora l'Avvocato incaricato dall'Assicurato risieda fuori da tale distretto.

Spese di Giustizia	spese del processo che, in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente può essere condannato a rifondere.
Spese Legali	onorari e diritti del patrocinatore ai sensi del tariffario forense.
Spese Peritali	spese spettanti ai periti nominati dal Giudice (Consulente Tecnico d'Ufficio – CTU) o dalla parte (Consulente Tecnico di Parte – CTP).
Spese di Soccombenza	tutte le spese del processo civile che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa.
Transazione	accordo con il quale le parti facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.
Unico Caso Assicurativo	fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati.
Valore in Lite	determinazione del valore della controversia.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa, per i casi indicati all'art. 26 – Rischio Assicurato e nei limiti del Massimale indicato nel Modulo di Polizza, garantisce all'Assicurato l'opportunità di tutelare i propri diritti, previsti dalla legge, assumendone le spese necessarie per tale difesa.

Art. 2 - Norme applicabili

Alla Polizza si applicano le condizioni di Assicurazione qui di seguito formulate nonché le condizioni specifiche di Assicurazione.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 3 - Spese assicurate

L'Impresa sopporta i costi per la tutela giudiziale e stragiudiziale dei diritti dell'Assicurato, sino alla concorrenza del Massimale indicato nel Modulo di Polizza per:

- le spese per l'intervento del Legale incaricato della gestione del Sinistro / Caso Assicurativo, anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di Mediazione;
- l'indennità posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsate dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- le spese dell'attività di consulenti tecnici d'ufficio (C.T.U.) e di periti in genere in quanto siano posti a carico dell'Assicurato;
- le spese di un perito nominato dall'Autorità adita entro i limiti dalla stessa stabilita; le spese del Consulente Tecnico di parte e/o di un perito scelto dall'Assicurato previo consenso dell'Impresa;
- le spese relative al contributo unificato, se poste a carico dell'Assicurato;
- le eventuali spese legali di controparte in caso di Transazione autorizzata dall'Impresa – Ufficio Tutela Legale – o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
- le spese processuali nel procedimento civile così come liquidate in sentenza;
- le spese attinenti l'esecuzione forzata limitatamente ai primi 2 (due) tentativi.

E' garantito l'intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art. 13 - Libera scelta del Legale.

Resta convenuto che gli oneri di cui sopra saranno corrisposti all'Assicurato al netto di quanto eventualmente recuperato da terzi.

Art. 4 - Dichiarazioni relative a circostanze del Rischio, aumento, diminuzione
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono

comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione della Copertura Assicurativa ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

L'Impresa, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un Premio maggiore, può richiedere la conseguente modifica delle condizioni in corso. Nel caso di diminuzione del Rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente e/o Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile, con rinuncia al relativo diritto di Recesso.

Art. 5 - Altre Assicurazioni

Il Contraente e/o l'Assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso Rischio.

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare avviso di tutte le Assicurazioni in corso a ciascun Assicuratore, ai sensi dell'art. 1910 Codice Civile.

Art. 6 - Decorrenza della garanzia assicurativa, pagamento del Premio e durata del Contratto

Salvo la limitazione prevista all'art. 10 - secondo comma- Insorgenza del Sinistro / Caso Assicurativo, l'Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza.

Se il Contraente non salda il primo Premio annuale o la prima rata del primo Premio entro il giorno di decorrenza previsto nella Polizza, la garanzia è sospesa e priva di efficacia fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente corrisponde il Premio o la rata di Premio dovuto.

Se alle Scadenze convenute il Contraente non paga i Premi successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 (trentesimo) giorno dopo quello della Scadenza.

Se l'Impresa, in caso di mancato pagamento del Premio annuale, ovvero della rata di Premio, non agisce per la riscossione nel termine di 6 mesi dal giorno della Scadenza, il Contratto si risolve di diritto con effetto retroattivo al momento della Scadenza del Premio (art. 1901 Codice Civile).

I Premi devono esser pagati all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza, oppure all'Impresa.

Il Contratto ha la durata pattuita in Polizza. In caso di mancata Disdetta, da formularsi nei tempi e nei modi previsti all'art. 7, si intende tacitamente prorogato per uguale durata iniziale, ai sensi dell'art. 1899 Codice Civile.

Art. 7 - Disdetta, Recesso o anticipata risoluzione del Contratto

E' facoltà delle parti disdire il Contratto con lettera raccomandata spedita almeno 60 (sessanta) giorni prima della sua Scadenza.

Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30° (trentesimo) giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere dal Contratto con preavviso di 15 (quindici) giorni, da formularsi con lettera raccomandata; in tale caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di Premio netto relativa al periodo di Rischio pagato e non goduto.

La Polizza si risolve di diritto al verificarsi, nei confronti del Contraente, per effetto dell'apertura di una qualsiasi procedura giudiziale concorsuale o di amministrazione controllata o straordinaria.

Per i Sinistri / Casi Assicurativi insorti sino a tale momento l'Impresa rimane obbligata.

Art. 8 - Modifiche dell'Assicurazione

Le modifiche del Contratto di Assicurazione devono essere espressamente convenute, riportate e sottoscritte dalle parti.

Art. 9 - Regolazione del Premio di Assicurazione

Se il Premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di Rischio variabile (ad esempio: il numero dei dipendenti, il fatturato annuale, le retribuzioni lorde ecc.) esso viene anticipato in via provvisoria ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del Contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del Premio.

A tale scopo, entro 60 (sessanta) giorni dalla fine del periodo di Assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto all'Impresa i dati necessari e cioè, a seconda del caso, le indicazioni relative a:

- variazione del numero dei dipendenti;
- variazione del fatturato;
- altri elementi variabili previsti in Polizza.

Sulla base del consuntivo degli elementi variabili verrà emessa appendice di regolazione del Premio relativo al periodo trascorso, con facoltà dell'Impresa di modificare l'ammontare del Premio per l'annualità successiva.

Nel caso in cui il Contraente, nei termini di cui sopra non abbia effettuato:

- la comunicazione dei dati

ovvero

- il pagamento della differenza dovuta

l'Impresa potrà fissare un ulteriore termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per i relativi adempimenti. Trascorso infruttuosamente tale periodo, il Premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto gli obblighi previsti.

Art. 10 - Insorgenza del Sinistro / Caso Assicurativo

Si intende quale Sinistro/Caso Assicurativo:

(a) nel caso in cui si voglia far valere una pretesa di risarcimento del danno, il momento del verificarsi del primo evento che fa sorgere il diritto al risarcimento del danno;

(b) per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo, ledano o avrebbero leso prescrizioni di legge od inosservato obblighi contrattuali.

In presenza di più violazioni dello stesso tipo è determinante, per stabilire il momento dell'insorgenza del Sinistro / Caso Assicurativo, la prima violazione che sia causalmente adeguata al verificarsi del sinistro stesso.

La garanzia assicurativa viene prestata per i Sinistri / Casi Assicurativi che siano insorti:

- **durante il periodo di validità della Polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di Danni extracontrattuali, di procedimento penale;
- **decorsi 90 (novanta) giorni dalla decorrenza della Polizza in tutte le restanti ipotesi.**

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della Polizza e che siano stati denunciati all'Impresa, nei modi e nei termini dell'art. 11 entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del Contratto stesso.

Si intende quale Sinistro Unico/Caso Assicurativo:

- (a) la tutela di interessi giuridici in caso di controversie instaurate da o contro più persone che hanno ad oggetto pretese identiche o vicendevolmente dipendenti;
- (b) l'instaurazione di un procedimento istruttorio o istanze volte all'instaurazione di un procedimento penale contro una o più persone assicurate, che si riferiscono allo stesso evento o alle stesse fattispecie.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art.11 - Obblighi del Contraente e/o Assicurato in caso di Sinistro

Se l'Assicurato richiede l'attivazione della Copertura Assicurativa deve denunciare il Sinistro/Caso Assicurativo **entro 10 (dieci) giorni da quando ne ha avuto conoscenza**, informando **l'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza, oppure, l'Ufficio Tutela Legale dell'Impresa. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto dell'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.**

La denuncia deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell'evento, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

A titolo esemplificativo, pertanto, dovranno essere forniti:

- * generalità e recapiti della controparte;
- * estremi della controversia con l'indicazione delle pretese/contestazioni proprie e/o di controparte ed i riferimenti temporali della vicenda;
- * copia della corrispondenza intercorsa;
- * copia dei documenti rilevanti (contratti, fatture, ricevute, verbali, certificati, fotografie ecc.);
- * dichiarazioni testimoniali corredate da copia di un documento di identità del teste;
- * copia dell'informazione di garanzia o ogni altro atto notificato all'Assicurato.

In ogni caso l'Assicurato deve fare pervenire all'Ufficio Tutela Legale dell'Impresa notizia di ogni atto a lui notificato in tempo utile perché possano essere attivate tutte le iniziative idonee a tutelare gli interessi dell'Assicurato medesimo.

Art.12 - Gestione del Sinistro

Ricevuta la denuncia, **valutata la natura e la fondatezza della controversia**, l'Ufficio Tutela Legale esperirà ogni tentativo utile al fine di realizzare il componimento amichevole della controversia.

L'Impresa si riserva di demandare a legali di propria scelta la gestione della fase stragiudiziale della vertenza, compreso l'esperimento del tentativo di Mediazione.

A tal riguardo, l'Assicurato dovrà rilasciare all'Impresa idonea procura per la gestione stragiudiziale della controversia, debitamente compilata e sottoscritta. **Si precisa che qualora l'Assicurato abbia conferito mandato a Legali e/o Periti per la gestione della fase stragiudiziale della controversia, senza il benessere dell'Impresa, nessun onere previsto dall' Art. 3 - Spese assicurate, verrà corrisposto.**

Ove il bonario tentativo di definizione stragiudiziale o la Mediazione della controversia non riescano, **l'Assicurato comunica all'Ufficio Tutela Legale gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'instaurazione della causa al fine di valutarne le possibilità di successo.**

Nel caso in cui le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo la gestione della vertenza viene affidata al Legale scelto nei termini previsti dall'Art. 13 - Libera scelta del Legale - **per la trattazione giudiziale.**

La Copertura Assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l'impugnazione presenti possibilità di successo ai sensi del comma 3 del presente articolo del Contratto di Assicurazione.

In caso di ottenuta liquidazione di un importo in favore dell'Assicurato per responsabilità esclusiva o concorrente della controparte, tutte le somme liquidate o recuperate a titolo di capitale ed interessi rimangono di esclusiva spettanza dell'Assicurato stesso, mentre quelle liquidate a titolo di spese ed onorari sono di pertinenza del Legale. **Di conseguenza l'Impresa non è tenuta a corrispondere alcuna somma integrativa in favore di quest'ultimo, né per la fase stragiudiziale, né per l'eventuale successiva fase giudiziale.**

Nei casi in cui, tuttavia, vi sia l'impossibilità concreta di recuperare quanto dovuto dalla controparte (casi di insolvenza delle spese), onorari e spese del Legale saranno rimborsati dall'Impresa nella misura liquidata dal giudice o, in difetto di liquidazione o in caso di compensazione, secondo i valori minimi del tariffario vigente. In ogni caso, gli onorari e le spese, comprensivi di I.V.A. e C.P.A., verranno liquidati dall'Impresa nei limiti del Massimale previsto in Polizza.

In caso di esito sfavorevole o infruttuoso della pratica stragiudiziale, compreso il caso in cui non venga concesso il benessere alla fase giudiziale, gli onorari e le spese del Legale saranno a carico dell'Impresa entro un limite massimo di € 1.000,00.

In caso di esito negativo della fase giudiziale le Spese Legali e le Spese Peritali da corrispondere alla controparte sono ad esclusivo carico dell'Impresa entro il Massimale indicato nel Modulo di Polizza. Si specifica che dette spese verranno detratte dal Massimale previsto in Polizza. In caso di soccombenza le Spese Legali dovranno essere calcolate dal Legale secondo il valore minimo del tariffario vigente a concorrenza del Massimale previsto dal presente Contratto di Assicurazione.

Qualora l'Assicurato, dopo aver scelto il Legale e ricevuto il benessere dall'Impresa, decida di revocargli il mandato e di nominarne un altro, dovrà darne comunicazione scritta all'Impresa. Le Spese Legali saranno a carico dell'Impresa sempre e solo nei limiti del Massimale di Polizza; Massimale da intendersi unico nel caso in cui la Copertura Assicurativa venga attivata sia per la difesa penale che per il recupero del danno.

L'Assicurato provvederà ad anticipare le eventuali Spese Peritali, che sarà sua cura inserire nella richiesta risarcitoria. Nel caso in cui le stesse non siano risarcite in tutto o in parte dalla controparte, saranno rimborsate dall'Impresa entro il Massimale indicato in Polizza, alla conclusione della pratica risarcitoria.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l'Impresa in merito alla gestione del Sinistro/Caso Assicurativo, la decisione potrà essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. L'Impresa – a mezzo dell'Ufficio Tutela Legale - avvertirà l'Assicurato del diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 13 - Libera scelta del Legale

Unitamente alla denuncia di Sinistro l'Assicurato può indicare il nominativo di un Legale al quale affidare la tutela dei propri interessi per l'eventuale trattazione giudiziale del Caso Assicurativo.

Il Legale scelto deve essere iscritto presso:

- a) il Foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia;**
- b) il Foro del proprio luogo di residenza o sede Legale.**

Nel caso di scelta di cui al punto b) ove sia necessario per il Legale domiciliarsi, l'Ufficio Tutela Legale fornisce a quest'ultimo il nominativo del Legale domiciliatario.

Saranno a carico dell'Impresa gli onorari e le Spese di Domiciliazione nel limite di € 1.000,00.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione l'Impresa lo invita a scegliere il proprio Legale e, nel caso non vi provveda, può nominare direttamente il Legale al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

Resta ferma il diritto dell'Assicurato di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con l'Impresa.

Le modalità operative sopra esplicitate valgono anche per la nomina di Periti il cui intervento deve essere sempre preventivamente approvato dall'Impresa. L'Impresa non è responsabile dell'operato dei Legali, consulenti, tecnici e periti in genere.

L'Assicurato è tenuto a regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del Sinistro/Caso Assicurativo.

Art. 14 - Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia assicurativa i seguenti Rischi:

- (a) vertenze tra persone assicurate nonché tra queste e il Contraente;**
- (b) vertenze collegate ad insurrezioni popolari, atti di guerra, occupazione militare, rivoluzioni, vandalismo o terrorismo, terremoti, maremoti, mareggiate, inondazioni, eruzioni vulcaniche, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, eventi atomici e comunque derivanti da trasmutazione del nucleo o da attacco chimico e/o biologico;**
- (c) vertenze di diritto pubblico, di Enti Pubblici di Previdenza ed Assistenza obbligatoria;**
- (d) vertenze fra soci ed amministratori, di soci tra di loro e riguardanti la costituzione, la modifica, la fusione o liquidazione di società o partecipazione in società; nonché vertenze riguardanti acquisti o vendite di aziende;**
- (e) vertenze riguardanti contratti di agenzia;**
- (f) vertenze e processi riguardanti diritti di brevetto, della proprietà industriale, di marchio, d'autore e concorrenza sleale;**
- (g) vertenze di diritto tributario e amministrativo o con Enti pubblici in genere;**
- (h) vertenze riguardanti il diritto di famiglia, di successione e di donazione;**

- (i) arbitrati (salvo quanto indicato all'art. 12 - comma 4 – Gestione del Sinistro);**
- (j) se non diversamente pattuito, vertenze riguardanti l'art. 28 dello statuto dei lavoratori (comportamenti antisindacali);**
- (k) controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria un'autorizzazione amministrativa, ivi compresa l'ipotesi in cui non sia stata richiesta benché prevista a norma di legge; in tali ipotesi sono altresì escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa di materiali;**
- (l) Sinistri che l'Assicurato ha causato con dolo;**
- (m) se non diversamente pattuito, vertenze e processi riguardanti il possesso, la proprietà o l'uso di veicoli aerei e di veicoli su terra o su mare, sottoposti per legge all'obbligo d'Assicurazione per la responsabilità civile;**
- (o) se non diversamente pattuito, vertenze riguardanti l'inosservanza o la violazione di obblighi contrattuali;**
- (p) vertenze e controversie con l'Impresa riguardanti polizze stipulate con la stessa.**

Art. 15 - Delimitazioni

L'Impresa non si assume:

- (a) i costi assunti senza obbligo giuridico dal Contraente e/o dalle persone assicurate;**
- (b) le franchigie e gli scoperti eventualmente pattuiti in Polizza;**
- (c) i costi successivi al secondo accesso ed ogni ulteriore tentativo d'esecuzione forzata - per ogni titolo esecutivo;**
- (d) i costi relativi a tentativi d'esecuzione forzata che vengono introdotti dopo cinque anni dal formarsi del giudicato sul titolo esecutivo;**
- (e) i costi per procedimenti penali d'esecuzione forzata passati in giudicato per una pena pecuniaria o ammenda al di sotto di € 300,00;**
- (f) i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati risultanti da crediti o debiti trasferiti o che si trasferiscono in capo all'Assicurato dopo il verificarsi del sinistro;**

(g) i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati fatti valere dall'Assicurato in nome proprio per richieste di altre persone o per responsabilità propria per obblighi di altre persone.

Art. 16 - Precisazioni ulteriori

La Copertura Assicurativa non include il pagamento di:

- (a) sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa e pene pecuniarie sostitutive di pene detentive;**
- (b) spese collegate all'esecuzione di pene detentive e quelle per la custodia di cose;**
- (c) spese per risolvere una controversia senza che l'Impresa abbia preventivamente autorizzato la transazione e la divisione delle spese legali alle parti coinvolte.**
- (d) spese dei consulenti di cui si avvale il mediatore nel corso dell'attività finalizzata alla Mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni.**

Art. 17 - Indennizzo

L'Impresa corrisponde per ogni Sinistro / Caso assicurativo, un Indennizzo sino alla concorrenza del Massimale pattuito ed indicato nel Modulo di Polizza.

Tale Massimale trova anche applicazione quando l'Impresa, in un Unico Sinistro /Caso Assicurativo, debba attuare pagamenti a più soggetti assicurati.

In caso di identità soggettiva e/o oggettiva di più Sinistri / Casi Assicurativi collegati temporalmente e causalmente, il Massimale pattuito si intenderà esclusivamente riferito ad un Unico Sinistro Caso Assicurativo.

Art. 18 - Recupero di somme

Competono integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Competono invece all'Impresa, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art. 19 - Ambito di validità territoriale

In caso di **pretese risarcitorie**, la Copertura Assicurativa **vale per i Casi Assicurativi / Sinistri avvenuti in Europa o negli Stati extraeuropei del Mar Mediterraneo**, se ed in quanto il Tribunale competente si trovi allocato in tali Paesi.

Per vertenze di natura contrattuale la Copertura Assicurativa vale per i Sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Vaticano.

Art. 20 - Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al Premio, al Contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dall'Impresa.

Art. 21 - Foro competente

Per qualunque controversia che dovesse insorgere tra l'Impresa e l'Assicurato, relativamente all'applicazione o interpretazione della presente Polizza, rivestendo l'Assicurato la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 206/2005, foro competente sarà quello nella cui circoscrizione si trova la residenza od il domicilio elettivo dell'Assicurato.

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE CONDOMINIO

Art. 22 - Norme applicabili

Le presenti condizioni speciali di Assicurazione devono intendersi prevalenti rispetto alle Condizioni di Assicurazione Tutela Legale.

Art. 23 - Contraente di Polizza

Contraente della Polizza è:

- il Condominio in persona del suo Amministratore pro-tempore.

Art. - 24 Assicurati

La garanzia assicurativa viene prestata a tutela dei diritti:

- del Condominio (proprietà esclusiva individuale e comproprietà sulle parti di comune interesse ex art. 1117 e segg. Codice Civile);
- del suo Amministratore pro-tempore;
- dei singoli condomini.

Art. - 25 Oggetto dell'Assicurazione

La garanzia assicurativa prevede il pagamento delle spese sostenute o da sostenere in seguito all'attività stragiudiziale o giudiziale che si renda necessaria a tutela degli assicurati con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti per fatti e/o eventi legati alla "vita condominiale".

Nel caso di controversie tra Assicurati, le garanzie di cui sotto vengono prestate purchè il Contraente non sia soggetto attivo/passivo della controversia; in tal caso gli importi eventualmente corrisposti al singolo Assicurato dovranno esser rimborsati all'Impresa.

Art. 26 - Rischio assicurato

Il pagamento delle spese di cui all'art. 3 delle Condizioni di Assicurazione per la Tutela Legale, si applica ai seguenti casi:

(1.1) Azione di risarcimento Danni

La garanzia assicurativa viene prestata a sostegno delle pretese di risarcimento Danni alle unità immobiliari adibite ad uso abitativo o altro uso, in conseguenza di fatti illeciti commessi da terzi.

(1.2) Tutela Legale contrattuale

La garanzia assicurativa prevede il pagamento dei costi delle controversie attive o passive, relative al condominio, derivanti dalla lesione di diritti ed obblighi conseguenti a rapporti contrattuali.

Il valore della controversia deve essere superiore ad € 2.000,00 ed inferiore ad € 50.000,00.

L'obbligazione deve essere insorta successivamente alla stipula del presente Contratto di Assicurazione.

La garanzia opera in deroga all'art. 14 lettera (o).

(1.3) Tutela Legale diritti reali

La garanzia assicurativa si estende alla tutela dei diritti reali relativi sia alle porzioni di edificio di esclusiva proprietà del singolo Condomino, sia alle Parti comuni del Condominio.

(1.4) Tutela Legale lavoro

La garanzia assicurativa comprende la salvaguardia degli interessi giuridici nel caso di controversie contrattuali relative a rapporti di lavoro tra il Condominio ed i propri dipendenti addetti alla custodia, manutenzione e/o gestione del Condominio stesso.

La garanzia opera in deroga all'art. 14 lettera (o).

(1.5) Tutela Legale penale – del solo Amministratore

a) La garanzia assicurativa comprende i costi per la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni contestati all'Amministrazione.

La garanzia opera anche nel caso in cui il Contraente rivesta la qualifica di Committente dei lavori (D. Lgs. 81/2008 e sue successive modificazioni ed integrazioni).

La difesa opera dal momento della conoscenza formale della notizia di reato.

b) **La garanzia, comprende** anche i costi per la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, compresi anche quelli derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, purché l'Assicurato venga assolto o il reato doloso venga derubricato a reato colposo con decisione passata in giudicato (Art. 530, comma 1 c.p.p.).

Sono esclusi tutti i casi di estinzione del reato per qualsiasi motivo.

E' fatto obbligo all'Assicurato di informare l'Impresa tempestivamente allorché il medesimo viene a conoscenza di attività investigative svolte nei di lui confronti.

La prestazione opera in deroga all'art. 14 lettera (l).

L'Impresa, limitatamente al punto b), rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.

(1.6) Regolamento di condominio/norme di legge

La garanzia assicurativa viene prestata per eventuali controversie derivanti dall'uso delle cose comuni, ripartizioni delle spese, violazioni di norme sul decoro dell'edificio e amministrazione dell'edificio.

Tale garanzia viene prestata con franchigia fissa di € 500,00 per Sinistro/Caso Assicurativo.

(1.7) Recupero spese condominiali

La garanzia viene prestata per sostenere controversie relative al recupero di quote condominiali nei confronti dei condomini che si sono resi morosi **semprechè il valore in lite sia superiore ad € 1.000,00 ed inferiore ad € 20.000,00.**

Tale garanzia opera a condizione che la/e rata/e scaduta/e e inevasa/e si riferisca/no a periodi di tempo coperti nella presente Polizza e comunque viene garantita per il massimo di 3 (tre) Sinistri / Casi Assicurativi per anno assicurativo.

Art. 27 - Esclusioni

Ad integrazione dell'art.14, la Copertura Assicurativa non è altresì valida per:

- a) controversie tra singoli condomini/conduttori;**
- b) spese per la remissione della querela;**
- c) qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'amministratore viene perseguito in sede penale;**
- d) controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo ivi comprese quelle relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;**
- e) controversie inerenti finanziamenti di progetti per la costruzione o ristrutturazione di immobili e acquisti di terreni;**
- f) per controversie inerenti contratti di multiproprietà immobiliare;**
- g) sanzioni amministrative di ogni genere.**

